



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 52/39 DEL 28.10.2015

Oggetto: "Concessione Mineraria per la prosecuzione della coltivazione di feldspato, caolini, argille smettiche, bentonite, minerali accessori e materiali di seconda categoria denominata "Badde Lacana" in Comune di Mores (SS)". Proponente: Società Mineraria di Boca Srl. Procedura di VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Mineraria di Boca S.r.l. ha presentato, a novembre 2013, l'istanza di valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento denominato Concessione Mineraria per la prosecuzione della coltivazione di feldspato, caolini, argille smettiche, bentonite, minerali accessori e materiali di seconda categoria denominata "Badde Lacana" in Comune di Mores (SS), ascrivibile al punto 19) – Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 dell'Allegato A1 alla Delib. G.R. n. 34/33 del 2012.

La concessione mineraria è ubicata ad una distanza minima, in linea d'aria, di circa 1,2 km dall'abitato di Mores, ed occupa una superficie totale di circa 15 ha; circa due ettari sono stati già interessati dall'attività estrattiva e, con l'ampliamento richiesto, la superficie estrattiva complessiva sarà di 04.78.30 ha.

Il progetto consiste nella prosecuzione e nell'ampliamento della coltivazione di un giacimento costituito principalmente da formazioni sabbiose, calcaree e marnose, da cui si ricavano materiali sia di prima che di seconda categoria. La consistenza stimata del giacimento è di 385.000 mc estraibili in circa 18 anni. La Società ha richiesto l'autorizzazione alla coltivazione per dieci anni; pertanto, secondo le previsioni progettuali, saranno estratti circa 213.900 mc.

Il metodo di coltivazione è per platee orizzontali discendenti di altezza media di circa 5 m, con angolo di scarpata massimo finale di 32°, in accordo con le verifiche di stabilità effettuate e con l'inclinazione naturale dei rilievi originari. I lavori di scavo porteranno il giacimento dalla quota massima attuale di 442 m s.l.m. alla quota di 421 metri.



L'abbattimento della copertura sterile e del minerale sarà effettuato con mezzi meccanici, senza impiego di esplosivi. Il materiale estratto sarà sottoposto a trattamento di vagliatura e lavaggio in un impianto esterno alla miniera, ubicato in località Pertusa dello stesso Comune di Mores, gestito da terzi.

Tutto lo sterile prodotto sarà utilizzato per il recupero dell'area estrattiva, pertanto non è prevista la costituzione di discariche all'interno della concessione mineraria.

Contestualmente all'attività di coltivazione sarà intrapreso il recupero ambientale dei luoghi, finalizzato alla restituzione dell'area all'utilizzo preesistente (prato-pascolo). Sono previsti interventi di rimodellamento morfologico delle aree secondo le naturali morfologie circostanti, la ricostituzione del suolo e della copertura vegetale mediante semina di essenze erbacee e, nelle scarpate che delimitano l'area estrattiva a Sud - Sud Est, la piantumazione di specie arboree e arbustive scelte in coerenza con quelle presenti a nord del sito minerario.

L'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 12 settembre 2012 e che, a seguito delle pubblicazioni di rito, non sono pervenute osservazioni.

In data 4 dicembre 2013 si è tenuta, a Mores, la presentazione pubblica dello Studio di impatto ambientale e del progetto, nel corso della quale non sono state presentate osservazioni.

In data 28 marzo 2014 si è svolta la conferenza istruttoria, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti della società Proponente e ai funzionari del Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI, oggi Servizio delle valutazioni ambientali - SVA) i rappresentanti del Servizio attività estrattive e recupero ambientale e del Comune di Mores. Nel corso della seduta si è data lettura della nota del Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari – CFVA prot. n. 9992 del 13.2.2014 e della nota prot. n. 14697 del 28.3.2014 del Servizio tutela paesaggistica per le Province di Sassari e Olbia-Tempio.

Successivamente sono pervenute comunicazioni scritte da parte della Direzione Generale dell'ADIS, del Servizio Geologia dell'ARPAS e del Dipartimento di Sassari dell'ARPAS.

A seguito della conferenza, con nota ADA prot. n. 15860 del 21.7.2014, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni, che la Società ha consegnato a ottobre 2014.

L'Assessore riferisce, quindi, che il Servizio delle valutazioni ambientali, tenuto conto di quanto emerso in sede di conferenza istruttoria, della documentazione depositata, come integrata a ottobre 2014, e delle comunicazioni degli Enti coinvolti, preso atto della citata nota del Servizio Tutela Paesaggistica che, oltre alla non esistenza di vincoli paesaggistici nell'area interessata, comunica che "non si riscontrano criticità paesaggistiche di rilievo in relazione alle previste attività",



considerato che la documentazione risulta adeguata per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto di coltivazione e recupero, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, e delle relative misure di mitigazione, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. in fase di preparazione delle aree di scavo:
 - a. nelle aree di ampliamento, preliminarmente alla fase di coltivazione, e allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale e gli sterili dovranno essere asportati avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus e quelli più profondi;
 - b. dovrà essere assicurata la stabilità dei cumuli di terreno vegetale, evitando il dilavamento da parte delle acque di deflusso superficiale; qualora si preveda un periodo di stoccaggio del terreno vegetale superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;
2. in fase di esercizio:
 - a. dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
 - i. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
 - ii. limitare il più possibile le interferenze con la circolazione idrica sotterranea; a tale scopo, il piano di monitoraggio e controllo degli effetti ambientali dovrà prevedere ulteriori indagini dirette per verificare la presenza della falda acquifera al di sotto del piano di coltivazione; in caso di rinvenimento della falda durante l'attività estrattiva, o nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, gli scavi dovranno essere arrestati alla quota che garantisca un adeguato franco dalla superficie freatica; l'eventuale intercettazione



- della falda dovrà inoltre essere tempestivamente segnalata agli Enti di controllo per i provvedimenti di competenza;
- iii. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore;
 - iv. minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che prevedano lo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
 - v. contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, nella strada di accesso non asfaltata, nei piazzali e su tutte le aree potenzialmente polverose, mediante l'inumidimento periodico delle superfici, soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose
 - vi. mantenere in perfetta efficienza e pulizia la viabilità che conduce all'area estrattiva;
- b. allo scopo di garantire la corretta funzionalità della vasca di decantazione si dovrà provvedere, con periodicità frequente, alla rimozione dei fanghi ivi accumulati;
 - c. la gestione delle acque dilavanti l'area estrattiva dovrà svolgersi in conformità con la Disciplina regionale degli scarichi, di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008; In particolare si rammenta che non è consentito lo scarico diretto in ambiente delle acque di processo e delle acque dilavanti le superfici estrattive e che lo scarico delle medesime dovrà essere autorizzato dalla competente Provincia di Sassari;
3. la gestione dei rifiuti prodotti/raccolti nel sito di cava, non derivanti direttamente dall'attività estrattiva, dovrà avvenire nel rispetto della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.;
4. in riferimento agli interventi di recupero:
- a. al termine della coltivazione, la configurazione finale dell'area dovrà garantire il corretto drenaggio delle acque superficiali, evitando la formazione di ristagni e zone acquitrinose;
 - b. come previsto nel progetto, su tutte le aree dovrà essere garantita la copertura dello sterile con uno strato di terreno agrario di spessore non inferiore ai 30 cm; i volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di



- qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto e compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità, conforme alla normativa vigente;
- c. per l'inerbimento di tutte le superfici e per la ricostituzione della vegetazione arborea ed arbustiva dovranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone coerenti con il contesto ecologico e con le associazioni vegetali potenziali del sito;
 - d. in fase di pre-affrancamento delle piantine dovranno essere assicurate tutte le necessarie cure colturali, compreso il risarcimento degli esemplari non attecchiti, fino al raggiungimento degli obiettivi del recupero;
 - e. su tutte le aree rinaturalizzate dovrà essere evitato il pascolamento, per almeno due anni e, comunque, sino a completo recupero pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi;
 - f. le attività di inerbimento e piantumazione del sito dovranno essere affiancate da personale esperto in materie agronomiche e forestali, in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sassari;
5. il monitoraggio delle componenti ambientali dovrà essere attuato in raccordo con il Dipartimento ARPAS territorialmente competente, per quanto riguarda parametri da assoggettare a controllo, modalità e periodicità delle relative misurazioni;
6. al fine di consentire il riscontro periodico delle previsioni progettuali, sia in termini di sfruttamento del giacimento che di recupero ambientale, nonché dell'applicazione delle presenti prescrizioni e delle misure di mitigazione, con periodicità triennale, la Società proponente dovrà trasmettere, al Servizio delle valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, una relazione tecnico-descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie, sezioni e dati, attestante lo stato dei luoghi, l'avanzamento dei lavori di coltivazione, anche in termini di volumi estratti e volumi residui e di recupero ambientale;

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il prescritto parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudizio del Servizio delle Valutazioni ambientali.



La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente,

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento relativo al "Concessione Mineraria per la prosecuzione della coltivazione di feldspato, caolini, argille smettiche, bentonite, minerali accessori e materiali di seconda categoria denominata Badde Lacana in Comune di Mores (SS)", proposto dalla Società Mineraria di Boca S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività estrattive e recupero ambientale, il CFVA, l'ARPAS, la Provincia di Sassari e il Comune di Mores;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto è pari a dieci anni dalla pubblicazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio delle Valutazioni ambientali la necessità di una nuova procedura.

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru